



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 24 del 08/03/2022**

**OGGETTO:**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E DEL PARAGRAFO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011), AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2021.**

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di Marzo alle ore 19:00, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*Si dà atto che il Segretario comunale, gli Assessori Matteo Buso e Giovanna Zanutto, partecipano in videoconferenza, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 08.02.2022.*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con deliberazioni di:

- Consiglio comunale n. 67 in data 14.07.2020 è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2019-2023 – sezione operativa: 2021/2023);
- Consiglio Comunale n. 65 in data 29.12.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) con sezione strategica 2019/2023 – sezione operativa: 2021/2023;
- Consiglio comunale n. 66 in data 29.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi documenti programmatici;
- Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023 e il piano della performance 2021-2023 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto delle variazioni approvate al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Preso atto che l'art. 228, comma 3, del testo unico degli enti locali (TUEL) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118/2011, in forza del quale "(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in

caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...);

Considerato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

Rilevato che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021 l'Area economico-finanziaria ha condotto, in collaborazione con le diverse Aree e uffici, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti;
- da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
- si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti di competenza, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000:
  - del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2021, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2021 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
  - del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 e il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
- si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, anche in ottemperanza al paragrafo 11.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), il quale dispone che lo stanziamento di cassa non possa eccedere la somma degli stanziamenti in competenza sommati ai residui;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dal conto del bilancio di cui agli allegati A;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, elencate negli allegati B;

- di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati C, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2021 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
- di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati D, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2 e il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 193 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la Legge n. 243/2012;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011, e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso d.lgs. n. 118/2011;
- il regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, acquisito al protocollo dell'ente in data 08.03.2022 al n. 3517;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi risultanti dagli allegati A;
2. di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021, elencate negli allegati B;
3. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati C, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, al fine di consentire l'adeguamento del fondo

- pluriennale vincolato in spesa 2021 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
4. di variare, secondo quanto dettagliato negli allegati D, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
  5. di dare atto che sulla presente deliberazione, oltre ai pareri favorevoli tecnico e contabile previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato formulato il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato E;
  6. di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000, che a seguito delle variazioni di bilancio disposte con la presente deliberazione, sarà approvata una specifica e distinta deliberazione di Giunta comunale per le conseguenti variazioni del piano esecutivo di gestione 2022/2024;
  7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*

La presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, viene dichiarata con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO  
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Domenica Maccarrone

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
**(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

F.to Il Segretario Comunale  
Domenica Maccarrone

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

F. to Il Segretario Comunale  
Domenica Maccarrone

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì

Il Segretario Comunale  
Domenica Maccarrone